

□ **Interrogazione n. 1337**

presentata in data 9 agosto 2013

a iniziativa dei Consiglieri Natali, Romagnoli, Acquaroli, Silvetti

“Quiescenza Direttore Generale Asur”

a risposta orale

Premesso:

*che con delibera di giunta regionale n. 766 del 10 maggio del 2010 avente ad oggetto **Nomina del direttore generale dell'azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e approvazione schema di contratto** è stato conferito l'incarico di direttore generale a un dipendente Asur;*

che detto incarico è stato conferito per la durata di tre anni, e precisamente fino al 16 maggio 2013;

che il suddetto direttore generale è stato posto in quiescenza dal primo marzo 2013;

che con delibera di giunta n. 689 del 13 maggio 2013 veniva prorogato, insieme ad altri, il contratto del DG Asur Marche, dalla scadenza dell'incarico e fino a trenta giorni successivi all'istituzione dell'elenco degli idonei per le nomine delle direzioni generali degli enti del SSR;

che con decreto del dirigente PO Organizzazione e amministrazione del personale n. 129 del 16 maggio 2013 è stata indetta la selezione per l'istituzione dell'elenco degli idonei per le nomine delle direzioni generali degli enti SSR e dei direttori di area vasta, espletamento ancora in corso;

Considerato:

che l'art. 25 della L. 724/1994, al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa (comma 1), stabilisce il divieto di conferire incarichi ad ex dipendenti cessati volontariamente dal servizio per conseguire il pensionamento di anzianità, da parte del medesimo ente da cui sono stati collocati in quiescenza (..) con cui abbiano avuto rapporti di lavoro nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio, in qualsiasi funzione o attività e che tale norma è tuttora in vigore;

che inoltre il DL 95/2012 (convertito in legge 135/2012) ha successivamente introdotto il divieto per le amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio o consulenza ai soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse amministrazioni e collocati in quiescenza, che abbiano svolto nell'ultimo anno in servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza (art. 5, comma 9), andando in tal modo a ribadire ed ampliare quanto già disposto dall'art. 25 della legge 724/94;

che dalla lettura coordinata delle norme in questione si evince che in caso di inottemperanza, avviene la decadenza dell'incarico;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere l'attuale posizione del Direttore Generale Asur; se la suesposta ricostruzione che vede il Direttore in questione in regime di prorogatio dell'incarico e, contestualmente in quiescenza, corrisponda al vero, nel quale ultimo caso, se non si ravvisasse la palese giuridica incompatibilità del Direttore Generale e quindi la decadenza dall'incarico de quo.